NT+ Enti Locali & Edilizia
Norme & Tributi Plus
Il Sole 24 ORE

Appalti

Appalti, le compensazioni alle imprese pagano l'Iva - Le istruzioni delle Entrate

di Alessandro Garzon
14 Luglio 2022

Somme erogate a copertura degli extracosti sostenuti per acquisti di materiali effettuati a partire dal primo semestre 2021

Vanno assoggettate a Iva le somme compensative erogate dalle stazioni appaltanti pubbliche agli appaltatori a copertura degli extracosti da questi sostenuti per acquisti di materiali effettuati a partire dal primo semestre 2021; all'opposto, restano esclusi da Iva i finanziamenti concessi "a monte", per le stesse finalità, dal Mims alle singole stazioni appaltanti. Queste le conclusioni, chiare e condivisibili, della risoluzione n. 39 di ieri, emanata in risposta al quesito di un ministero (presumibilmente il Mims).

La normativa di riferimento è, come noto, costituita dall'articolo 1-septies del Dl 73/2021 e dal successivo articolo 26 del Dl 50/2022 (in corso di conversione); entrambe le disposizioni prevedono la corresponsione di somme compensative a favore degli appaltatori di enti pubblici sulla base di un rapporto trilaterale: dal Mims agli enti pubblici appaltanti e da questi ultimi alle imprese appaltatrici.

Da parte sua, la risoluzione n. 39/2022 supera a piè pari le precedenti indicazioni del Mims che, nel rapporto tra stazioni appaltanti e appaltatori, non aveva ricompreso l'Iva tra gli extracosti ammessi a rimborso nei confronti di questi ultimi. Come già segnalato (Nt+ Enti locali & edilizia del 27 giugno scorso), questa impostazione era frutto di un fraintendimento del Mims rispetto a precedenti indicazioni dell'agenzia delle Entrate che, come poi confermato dalla stessa risoluzione n. 39/2022, facevano riferimento all'esclusione da Iva delle somme erogate dal Mims agli enti pubblici appaltanti, non invece alle somme assegnate da questi ultimi agli appaltatori.

A quest'ultimo proposito, l'Agenzia ribadisce che le somme compensative a favore dell'appaltatore si inseriscono nel rapporto sinallagmatico venutosi a costituire con l'ente pubblico appaltante, rappresentando, né più né meno, un'integrazione dei corrispettivi precedentemente concordati. A questo punto, alla luce del principio di omnicomprensività del corrispettivo fissato dall'articolo 13 del decreto Iva, la conclusione per cui le somme addebitate dagli appaltatori a compensazione degli extracosti subìti devono essere assoggettate all'Iva, la quale dovrebbe quindi essere riconosciuta dal Mims quale extracosto ammesso a rimborso.

Il Sole 24 ORE aderisce a The Trust Project

P.I. 00777910159 | © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]